



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL.(+39) 0836/801073 – FAX (+39) 0836/805405 – email: ucotranto@mit.gov.it – pec: cp-otranto@pec.mit.gov.it

O R D I N A N Z A

REGOLAMENTO DEL PORTO DI CASTRO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Otranto:

- VISTA: l'Ordinanza n° 06/2013 in data 06.02.2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, con la quale è stata disciplinata la ripartizione degli specchi acquei per l'ancoraggio, l'ormeggio e la sosta delle unità navali, nonché la circolazione veicolare nell'ambito portuale di Castro;
- VISTA: l'Ordinanza n° 10/2017 in data 18.03.2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, recante le modifiche agli artt. 8, 10 e 11 dell'Ordinanza 06/2013 suindicata;
- VISTO: il regolamento del Porto di Castro approvato con D.C.C. n. 5 del 20/03/2023;
- RAVVISATA: la necessità di adeguare la disciplina delle attività portuali all'evoluzione delle imprese marittime;
- VISTA: la legge 28/01/1994 n° 84 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO: il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione con D.P.R. 16/12/1992 n° 495, così come modificato con L. 01/08/2003 n°21;
- VISTE: le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti n° 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 Febbraio 1995 e 14 Aprile 1995;
- CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare gli imprescindibili requisiti di sicurezza ed efficienza operativa del porto di Castro, nonché tutelare la pubblica e privata incolumità;
- VISTI: gli artt. 17, 30, 81, del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento;
- VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

CAPO PRIMO – GENERALITA'

Articolo 1
ambito di applicazione

1. Le presenti norme regolamentano le attività nell'ambito portuale di Castro, di cui allo stralcio planimetrico **allegato 1**. Dette norme si applicano, altresì, nei confronti di tutte le navi e natanti in genere.
2. E' fatta salva la facoltà del Comandante del porto di consentire l'ormeggio temporaneo, presso le banchine/pennelli normalmente destinate alle attività disciplinate nella presente ordinanza, ad unità militari, nonché a navi che devono compiere operazioni commerciali soggette ad eventuali limiti operativi in ragione delle loro caratteristiche tecnico-nautiche ovvero, destinare le suddette banchine a servizi diversi da quelli a cui sono normalmente destinate, nei casi in cui particolari esigenze contingenti e locali lo richiedessero.

CAPO SECONDO - DESTINAZIONE DEGLI ORMEGGI

Articolo 2
Banchine e specchi acquei

1. **Banchina "Muraglione":**
 - a) il tratto iniziale di banchina a partire dall'ingresso del porto, pari a metri lineari **7 (area 1)** è destinato permanentemente all'ormeggio dei mezzi di polizia e soccorso;
 - b) il successivo tratto di banchina di metri lineari **5,30 (area 2)** è destinato all'ormeggio ed alla sosta di medio-piccole unità da diporto in transito (tale è considerata la sosta per un periodo massimo di tre giorni nell'arco di 30 giorni che decorrono dalla data di primo ormeggio, fatte salve le cause di forza maggiore, con lunghezza massima di metri 12), **previa autorizzazione da parte della locale Autorità Marittima**;
 - c) il successivo tratto di banchina di metri lineari **6 (area 3)** è destinato all'ormeggio di unità da pesca professionale e/o attività legate mitilicoltura;

- d) il tratto successivo per metri 25,50 (**zona 4**) è destinato all'ormeggio di unità da diporto come da concessione demaniale assentita al comune di Castro;
- e) il successivo tratto per metri 12,50 (**area 5**) è destinato ad unità da pesca professionale;
- f) la banchina successiva fino al pennello e tutto il lato dritto dello stesso (**area 6**) è destinato all'ormeggio di n. 10 natanti adibiti a noleggio e locazione come da concessioni demaniali assentite al comune di Castro;
- g) tutto il pennello lato sinistro per una profondità di metri 4 (**area 7**) è destinato alla pesca professionale;
- h) il tratto di banchina a partire dai sei metri successivi al lato sinistro della radice del pennello per metri lineari 37 (**area 8**), è destinato all'ormeggio di n. 9 unità che effettuano servizio trasporto passeggeri, ovvero altri servizi all'occorrenza autorizzati dal Comandante del Porto;
- i) il successivo tratto di banchina di metri lineari 35 (**area 9**) è destinato all'ormeggio delle unità da pesca facenti base logistica ed operativa nel porto di Castro.
- j) per una lunghezza pari a metri lineari 13 (**area 10**) è destinato all'ormeggio di piccoli natanti da diporto come da concessione demaniale assentita al Comune di Castro;

Scalo d'alaggio – Travel lift

La **zona M**, di metri 6, che comprende lo spazio di mare necessario per l'alaggio di imbarcazioni a mezzo travel lift, dovrà essere sempre libero per consentire operazioni urgenti ed improvvise di alaggio.

2. Banchina “Grotta del Conte”:

- a) Lo specchio acqueo compreso tra il costone roccioso di “punta Mucurune” e la testata, lato sinistro del primo pennello della banchina “Grotta del Conte”; lo specchio acqueo compreso tra il lato destro del primo pennello ed il lato sinistro del secondo pennello; il tratto di banchina, a partire dal lato destro della radice del secondo pennello fino alla scalo d'alaggio escluso, sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto come indicato nella concessione assentita al Comune di Castro (**area 12**);

3. Banchinetta del Porto Vecchio:

- a) Il primo tratto di banchina a partire dallo scalo di alaggio fino al pennello trasversale, pari a metri lineari 20, (**Zona 13**), è destinato alle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dei piccoli natanti in locazione e che hanno autorizzazione demaniale e deposito unità nel porto vecchio;
- b) Il successivo tratto di banchina (**area 16**) dovrà essere lasciato libero; nel periodo estivo vi è previsto l'ormeggio delle unità adibite esclusivamente a pronto intervento delle ditte che effettuano l'attività di noleggio e locazione (una per ditta o per consorzio).-

Le operazioni di sbarco ed imbarco dei passeggeri dovranno avvenire nella massima sicurezza, in condizioni meteomarine favorevoli ed esclusivamente nel tratto di banchina destinato a tale operazione.

Articolo 3

Assegnazione ormeggi

1. Lo stralcio planimetrico del porto di Castro, con l'indicazione dei tratti di banchina e degli specchi acquei per l'individuazione dei posti di ormeggio, è parte integrante della presente ordinanza.
2. Per ragioni di limitatezza degli spazi di manovra, è vietato ormeggiarsi e/o ancorarsi:
 - a) sul costone roccioso e nello specchio acqueo del porto vecchio di Castro;
 - b) sui massi affioranti della “banchina muraglione” e sui massi in testata al primo pennello della “banchina grotta del Conte”;
3. Durante la stagione balneare, nel corridoio di lancio antistante lo specchio acqueo del porto vecchio di Castro è vietata qualsiasi attività che non sia l'ingresso e/o l'uscita di natanti da e per il porto vecchio. L'attraversamento dovrà avvenire con scafo dislocante e comunque ad una velocità non superiore a 3 nodi;
4. Gli ormeggi di cui alle aree 1, 2, 3, 5, 7, 9 del precedente art.2 sono assegnati dal Comandante del Porto secondo i criteri a mente dell'art. 62 del Reg. di esecuzione al C.N. .
5. Gli ormeggi di cui alle aree 4, 6, 10, 12 sono assegnati alle ditte concessionarie delle banchine e del relativo specchio acqueo, come da concessioni demaniali rilasciate dal Comune di Castro, in quanto concessionario degli specchi acquei prospicienti, **per il periodo e con le modalità stabilite dalla concessione nonché dal piano degli ormeggi approntato dal Comune, che deve essere inoltrato all'Autorità marittima per la successiva approvazione per i profili di sicurezza, con l'indicazione del numero totale dei posti barca e le dimensioni delle unità per ciascun ormeggio.**
6. Al Comandante del Porto è riservata la facoltà di modificare la destinazione degli ormeggi in ragioni di particolari esigenze contingenti, in caso di comprovate esigenze di forza maggiore dovute ad avverse condizioni meteomarine, ovvero a situazioni che potrebbero arrecare pericolo per la sicurezza della navigazione e delle unità.

CAPO TERZO – UTILIZZO DELLE AREE PORTUALI

Articolo 4

Norme da osservare per la navigazione in porto

1. Durante la navigazione in ambito portuale, tutte le unità devono osservare le seguenti norme di condotta:
 - a) procedere a lento moto, con scafo dislocante e comunque con velocità non superiore a 3 nodi, in modo da non provocare moto ondoso che possa creare pericolo per le altre unità ormeggiate;
 - b) ridurre la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione.

2. Le unità adibite al trasporto passeggeri, in uscita e all'ingresso dal porto di Castro, devono comunicare all'Ufficio Locale Marittimo via VHF o in alternativa all'Ufficio Circondariale marittimo di Otranto telefonicamente (negli orari di chiusura dell'Ufficio Locale Marittimo, il numero di passeggeri ed il numero dei componenti dell'equipaggio imbarcati a bordo).

Articolo 5

Norme da osservare durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in ambito portuale tutte le unità devono:
 - a) Effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente in relazione alle condizioni meteomarine presenti e previste;
 - b) Utilizzare un idoneo numero di parabordi al fine di evitare incidenti;
 - c) Assicurare sempre la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre.
2. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha comunque la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Articolo 6

Autorizzazioni per lavori

1. Chiunque intenda effettuare, per conto terzi, lavori sulle unità navali, vari, alaggi nell'ambito dell'area portuale di Castro dovrà far pervenire alla locale Autorità Marittima apposita comunicazione di inizio attività, giusta Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo della Capitaneria di Porto di Gallipoli n° 15/2016.
2. Sono ammessi solo piccoli lavori di ordinaria manutenzione senza uso fiamma, che non inficino la sicurezza dell'unità e dell'approdo in generale e che non siano fonte di inquinamento. Durante l'esecuzione di tali lavori, gli interessati dovranno sempre assicurare la completa pulizia delle aree e lo smaltimento degli eventuali rifiuti originati. Durante l'esecuzione di tali lavori, inoltre, gli interessati dovranno sempre assicurare un efficiente servizio antincendio. È vietata qualsiasi forma di pitturazione e picchettatura scafo. A tal fine, chiunque intenda eseguire i suddetti lavori dovrà preventivamente richiedere apposita autorizzazione alla locale Autorità Marittima, specificandone le modalità di esecuzione.
3. Sono vietati lavori che comportino stesure di linee elettriche volanti per l'uso di apparecchiature. Potrà essere consentito, previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, l'uso di tali apparecchiature, solo nella apposita Zona "A", se collegate con cavo elettrico a norma.

Articolo 7

Regolamentazione degli scali di Alaggio

1. Gli scali di alaggio del porto di Castro sono disciplinati come segue:
 - 1.1 scalo alaggio porto nuovo (diviso in tre "zone")
 - a) sulla parte laterale destra (fronte a mare) dello scalo (**Zona R**), adiacente la banchina muraglione per un'ampiezza di metri lineari 14 (quattordici), sono stati individuati n. 6 (sei) stalli, contraddistinti dal n.1 al n. 6, destinati alla sosta di piccole unità da pesca, traffico merci e passeggeri, preventivamente autorizzate della locale Autorità Marittima ad eseguire lavori di ordinaria manutenzione;
 - b) la parte laterale sinistra (fronte a mare) dello scalo (**Zona T**), per un'ampiezza di metri lineari 13, deve essere lasciata sempre libera per consentire le operazioni di alaggio e varo con carrelli.
 - c) la parte centrale (fronte a mare) dello scalo, (**Zona M**) è occupata dal Travel Lift pari ad un'ampiezza di metri lineari 6 ed il prospiciente specchio acqueo, deve essere lasciata sempre libera per consentire le operazioni di alaggio e varo delle unità, che dovranno essere rimosse subito dopo tali operazioni;
 - d) La strada antistante lo scalo, che collega la banchina muraglione con l'area di entrata/uscita dal porto, deve essere lasciata sempre sgombra per permettere il transito veicolare ivi autorizzato.
 - 1.2 Scalo alaggio porto vecchio
 - a) la parte centrale dello scalo, al netto delle aree già assentite in concessione, dovrà essere lasciata sempre libera per consentire le operazioni di alaggio e varo;
 - b) sul piazzale retrostante lo scalo di alaggio, lato destro - fronte mare (**Area 21**), sono individuati n. 10 (dieci) posti barca, contraddistinti dal n. 7 al n. 16, destinati, previa autorizzazione della locale Autorità Marittima e nel periodo invernale, alla sosta temporanea di piccole unità da pesca, traffico merci e passeggeri;
 - c) la parte centrale dello specchio acqueo antistante lo scalo deve rimanere sempre libera per permetterne l'operatività;
2. Operazioni di alaggio e varo nell'ambito del porto di Castro.
 - 2.1 Nell'ambito del porto di Castro le operazioni di alaggio e varo di unità navali sono regolamentate dall'Ordinanza n. 18/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto ed in genere possono essere effettuate:
 - a mezzo scalo di alaggio pubblico;
 - a mezzo autogrù, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Le ditte/società interessate dalle operazioni di varo ed alaggio di cui alla presente Ordinanza devono necessariamente essere in regola con la prevista "Comunicazione di inizio/proieguo attività", a titolo continuativo o occasionale, nell'ambito demaniale marittimo del Compartimento

Marittimo di Otranto, da richiedersi ed ottenere ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n° 15/2016 in data 23.02.2016, e ss.mm. e ii., della Capitaneria di Porto di Gallipoli con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Gallipoli".

- b) chi intende svolgere la summenzionata attività deve comunicarne preventivamente alla locale Autorità Marittima la richiesta. La comunicazione deve essere inoltrata con almeno 48 ore di anticipo, anche a mezzo mail e deve contenere, oltre alle informazioni sulle caratteristiche dell'unità, anche i seguenti dati: tipo di operazione richiesta, giorno ed ora di effettuazione dell'operazione.
- 2.2 Lo svolgimento di operazioni di alaggio e varo eseguite con autogrù, potrà avvenire sotto la responsabilità della ditta esecutrice e previa idonea recinzione dell'area di lavoro, nel cui ambito è consentita la circolazione e la sosta di persone e di veicoli all'uopo autorizzati.
 - 2.3 È vietata l'esecuzione di operazioni di alaggio e varo in ore notturne, anche mediante l'utilizzo di carrelli, con condizioni meteorologiche sfavorevoli e con persone a bordo dell'unità da alare/varare.
 - 2.4 Nel periodo che va dal 01/05 al 30/09 le operazioni di "alaggio e varo" effettuate con carrelli o con autogrù dovranno essere eseguite a partire dall'alba e terminare improrogabilmente **entro le ore 08:00**;
 - 2.5 Ferma restando la competenza di altri enti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta/società esecutrice delle operazioni è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) le fasce utilizzate per il sollevamento devono essere collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione, nonché essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante;
 - b) deve adottarsi ogni cautela per prevenire danni alle banchine e/o infrastrutture portuali ed ogni forma di inquinamento;
 - c) durante le operazioni di alaggio/varo, sono vietati il transito e la sosta di persone e veicoli non interessati all'interno dell'area di sicurezza opportunamente delimitata e segnalata mediante idonea segnaletica indicante le condizioni di pericolo nel corso delle attività;
 - d) è fatto obbligo agli addetti ai lavori di utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - e) deve porsi particolare attenzione affinché lo spazio di manovra sia libero ed a distanza di sicurezza da eventuali linee elettriche presenti nella zona delle operazioni;
 - f) la condotta dei mezzi di lavoro in questione deve essere riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto idonea formazione alla guida;
 - g) è vietato lasciare carichi sospesi incustoditi;
 - h) è vietato utilizzare l'autogrù per il sollevamento ed il trasporto di persone;
 - i) è vietato sollevare carichi superiori alla portata nominale dei mezzi o attrezzature utilizzate e/o carichi non in equilibrio stabile.
- 3. E' fatto assoluto divieto di porre in essere qualsiasi operazione che possa cagionare alcun tipo di inquinamento e/o lasciare/abbandonare in loco materiali.
 - 4. A bordo delle unità navali, tirate a secco, non devono essere lasciate lattine di olio, vernici, solventi, benzina o qualsiasi altro materiale infiammabile, serbatoi amovibili, razzi, fuochi a mano, boette fumogene ed altri artifici.
 - 5. Le batterie/accumulatori devono essere staccate dal circuito e le sentine devono essere pulite ed asciutte.

Articolo 8

Regolamentazione delle aree portuali

- 1. Il piazzale a destra, fronte mare dello scalo di Alaggio del "porto vecchio", (**Zona 21**) su cui sono individuati dieci stalli contraddistinti dalla numerazione da 7 a 16, è destinato, nel periodo invernale, alla temporanea sosta/rimessaggio delle piccole unità da pesca, previa richiesta e autorizzazione della locale Autorità Marittima e nel rispetto di quanto stabilito con il precedente art. 7, commi 3, 4 e 5.
- 2. il piazzale prospiciente "traforo del Porto Nuovo" (Zona A) e parte di area retrostante lo scalo di alaggio del porto nuovo, di cui al prospetto allegato, è disciplinato per l'intero anno solare, come segue:
 - a) n. 2 porzioni di superficie di mq. 72 ciascuna sotto il costone roccioso, sono destinate alla collocazione di n. 2(due) chioschi per la vendita di alimenti e bevande, comprensive di area asservita, assentite in concessione a ditte private;
 - b) La parte di area adiacente fino al muretto lato sud prospiciente il porto dovrà essere lasciato sempre libero e, pertanto, sulla predetta area vige il divieto assoluto di parcheggio e sosta; la restante parte di piazzale nonché parte di area retrostante lo scalo di alaggio del porto nuovo, adiacente l'esistente muro, è destinata alla sosta veicoli, uno per ogni ditta degli operatori portuali espressamente autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di Castro, avvalendosi del modello facsimile in allegato con validità anno solare, che forma parte integrante della presente Ordinanza. L'autorizzazione alla sosta del veicolo dovrà essere esposta in luogo ben visibile ed in originale. Eventuali altri permessi per operazioni di carico/scarico dovranno essere richiesti preventivamente dall'Autorità Marittima e saranno validi per il tempo strettamente necessario per le attività predette e comunque non oltre i 20 minuti, salvo disposizioni specifiche; in caso di sosta per carico e scarico, oltre al contrassegno dell'Autorità Marittima, il conducente ha l'obbligo di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

- c) La parte centrale della medesima area dovrà essere sempre lasciata libera per motivi di sicurezza per eventuali emergenze di qualsiasi natura e per permettere le operazioni ai mezzi di soccorso;
- d) La parte adiacente il trafuro, lato sinistro, opportunamente indicata con segnaletica orizzontale e verticale, è destinata esclusivamente alla sosta di n. 3 veicoli appartenenti alle persone diversamente abili in possesso di regolare contrassegno europeo e che abbiano una attinenza con le attività/operazioni portuali; in ogni caso, per motivi legati alla sicurezza portuale, **non è consentita la sosta fuori dagli stalli predisposti**.
- e) È fatto divieto assoluto parcheggiare/sostare in aree diverse dalla Zona A.
- f) L'Amministrazione Comunale di Castro deve dotare l'area interessata di idonea segnaletica orizzontale e verticale, riservando, inoltre, uno stallo da adibire a parcheggio riservato ad autoveicoli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto e delle Forze di Polizia;

Articolo 9 **Servizi portuali**

1. Fermo restando i poteri di polizia e di vigilanza devoluti dalla legge all'Autorità Marittima, il Comune di Castro quale concessionario delle aree/specchi acquei è obbligato ad organizzare e mantenere, nell'ambito portuale, i seguenti servizi di sicurezza:
 - a) assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità da diporto;
 - b) predisposizione di attrezzature di sicurezza in tutta l'area portuale, tramite paletti con catenaria o altro materiale ritenuto idoneo allo scopo di scongiurare eventuali pericoli;
 - c) predisposizioni delle relative attrezzature, ivi compresa la posa in opera delle catenarie, dei corpi morti e dei gavittelli, nonché la rimozione degli stessi al termine di ogni periodo in concessione;
 - d) raccolta/ritiro giornaliero differenziato dei rifiuti e pulizia delle banchine;
 - e) controllo della sicurezza degli ormeggi e delle imbarcazioni;
 - f) predisposizione di apposita segnaletica orizzontale e verticale inerente i divieti citati nell'Ordinanza e del relativo servizio di raccolta degli olii esausti e delle batterie;
 - g) delimitazione delle concessioni turistico-ricreative in ambito portuale;
 - h) delimitazione degli specchi acquei destinati all'ormeggio;
 - i) predisposizione di impianti ed attrezzature antincendio, con la creazione di squadre antincendio e di pronto intervento;
 - j) Messa in sicurezza delle banchine e del manto stradale che necessitano di manutenzione e ritenute pericolose per la pubblica incolumità;
 - k) Illuminazione pubblica.

CAPO QUARTO - NORME SULLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN AMBITO PORTUALE

Articolo 10

Viabilità operativa e viabilità aperta all'uso pubblico

1. Tutte le aree del porto di Castro, esclusa la strada di accesso al porto denominata Via "Scalo delle barche" fino alla congiungente del "trafuro" (il cui passaggio all'interno e nelle prossimità è interdetto giusta Ordinanza) con il monumento dei caduti, sono definite **AREE OPERATIVE a traffico limitato, non aperte alla libera circolazione per l'intero anno solare, il cui accesso è controllato ed autorizzato; tali zone sono adibite ad attività portuali o attività direttamente connesse a quelle portuali.**
2. La circolazione dei veicoli in tutto l'ambito portuale di Castro, individuato a partire dall'inizio della strada denominata "Via scalo delle barche", all'altezza dell'intersezione della stessa con la strada litoranea per Tricase, è soggetta al limite massimo di velocità di 06 (sei) Km/h.
3. I conducenti dei veicoli dovranno usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, a causa delle obbiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale conseguenti alla particolare tipologia di attività ivi svolta, regolando, in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche di visibilità e di traffico.
4. La circolazione veicolare è consentita solo nei seguenti casi:
 - agli operatori portuali autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di Castro mediante contrassegno di cui all'art. 8 comma 1 lett. b);
 - ai veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, muniti di regolare contrassegno europeo, per il raggiungimento degli stalli di sosta predisposti e/o per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico, in ogni caso, per motivi legati alla sicurezza portuale, **non è consentita la sosta fuori dagli stalli predisposti**;
 - ai veicoli che trasportano merci, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Locale Marittimo di Castro, i quali potranno accedere alle aree di cui al presente articolo solo per operazioni di carico/scarico (per il periodo 01/05 – 30/09 esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 09.00 di tutti i giorni feriali e festivi);
 - ai veicoli che effettuano operazioni di varo/alaggio ed ai veicoli muniti di carrello per il tempo strettamente necessario al compimento di dette operazioni con le modalità impartite dall'art. 7 comma 2;
 - ai veicoli muniti di autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mod. 119 (Cent.) in corso di validità;

- alle ditte autorizzate al ritiro dei rifiuti;
 - alle Forze di Polizia ed ai mezzi di soccorso in genere;
 - è consentita la sola fermata sul piazzale retrostante lo scalo di alaggio, per il solo tempo strettamente necessario, al fine di consentire le operazioni di varo ed alaggio di piccole unità.
5. Tutte le aree portuali, esclusa via "scalo delle barche", compreso lo scivolo che immette sulla banchina denominata "Grotta del Conte", ed il piazzale retrostante lo scalo di alaggio attraverso il quale si accede alla banchina "Muraglione", dove è permanentemente vietata la sosta a qualsiasi veicolo, inclusi quelli a due ruote, sono da considerarsi "Aree operative" e, pertanto, soggette al regime sanzionatorio del Codice della Navigazione con possibilità di rimozione forzata per motivi di sicurezza.
 6. Nel periodo 01/06- 30/09 nelle aree operative non sono consentiti il transito e/o la sosta a taxi, auto a nolo, NCC.
 7. L'Autorità Marittima si intende manlevata da responsabilità per danni a persone e/o cose comunque derivanti dalla circolazione suddetta.

Articolo 11

Disposizioni particolari relative alla circolazione

1. La circolazione in ambito portuale dei veicoli di cui al precedente art. 10, è così di seguito disciplinata:
 - a) l'accesso al piazzale adiacente lo scalo di alaggio e prospiciente l'esistente "traforo" del porto nuovo (**zona A**) deve avvenire lungo la strada denominata "Scalo delle Barche", passando sul lato esterno lato destro del traforo;
 - b) nelle rimanenti "zone" dell'area portuale è fatto divieto di accesso, sosta e transito di qualsivoglia veicolo, inclusi quelli a due ruote, salvo per i seguenti casi:
 - I. veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, ai mezzi di soccorso in genere;
 - II. autogrù che effettuano operazioni di alaggio/varo di unità navali e per veicoli muniti di carrello, per il solo tempo necessario al compimento di dette operazioni, previa autorizzazione da parte della Locale Autorità Marittima.
 - III. Ai veicoli espressamente autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di Castro, in ragione di comprovati stati di necessità.
2. Su ambo i lati della via "Scalo delle Barche" e tutto intorno al costone roccioso, costituente la parte esterna del traforo, si dispone il divieto di sosta per qualsiasi veicolo.

Articolo 12 **Segnaletica**

L'obbligo della predisposizione e del mantenimento della segnaletica stradale nelle forme e nei modi previsti dal Codice della Strada, nonché il mantenimento delle condizioni di sicurezza della sede stradale è onere del Comune di Castro.

Articolo 13 **Divieti**

1. È vietato l'attraversamento sia veicolare che pedonale del "traforo", nonché il transito e la sosta, il rimessaggio di qualsiasi unità nonché l'espletamento di qualsiasi tipologia di attività nell'area indicata nella planimetria allegata avente dimensioni (a partire dai piedi del costone) di metri 5x18.
Il Comune di Castro, nel cui territorio ricade la zona demaniale marittima, oltre ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi restrittivi per l'accesso all'area di cui trattasi, provveda ad installare e mantenere idonea cartellonistica, redatta anche in più lingue, riportante i divieti di cui al comma 1 e l'esatta indicazione del pericolo esistente.
E' demandato al Comune l'onore di individuare i sistemi interdittivi, ritenuti più idonei, atti a garantire la sicurezza delle aree e la gradevolezza dei luoghi, ben visibili anche in ore notturne.
2. Oltre ai divieti previsti con apposite disposizioni di legge, regolamenti o in apposite Ordinanze, è vietato:
 - a) fare il bagno nelle acque del porto ed all'imboccatura dello stesso;
 - b) il rifornimento di carburante alle unità con contenitori e recipienti in genere ovvero il travaso di materiale infiammabile sulle banchine e sull'area portuale in genere;
 - c) la circolazione, il deposito/sosta in area portuale con fusti, recipienti in genere contenenti oli, vernici, solventi o qualsiasi altro materiale infiammabile (eventuali automezzi lasciati incustoditi e contenenti materiali infiammabili, in violazione alla presente Ordinanza, saranno rimossi forzatamente per motivi di sicurezza con relativo aggravio delle spese di rimozione e custodia);
 - d) gettare in mare rifiuti, oli, nafta e qualsiasi materiale che comunque possa inquinare lo specchio acqueo portuale;
 - e) ingombrare le banchine ed i pontili con reti, materiali vari, rifiuti e simili che possono creare intralcio all'ormeggio nonché alla circolazione in genere;

- f) esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine e nello specchio acqueo portuale, nonché dall'area retrostante il muro paraonde, ovvero ogni attività che possa interferire con l'operatività portuale e con il sicuro prosieguo delle attività portuali in genere, salva autorizzazione del Comandante del Porto;
- g) occupare le aree portuali/banchine con natanti, carrelli, gru, attrezzi vari e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione;
- h) praticare la scuola vela od altro nell'ambito portuale e nel raggio di metri 100 (cento) dall'imboccatura dello stesso;
- i) l'uso di saponi, shampoo o prodotti simili per la pulizia della unità nonchè qualsiasi tipo di lavaggio con getti d'acqua a pressione;
- j) compiere in banchina prove di forza con motori in moto ed eliche in movimento.

Articolo 14 **Disposizioni finali**

1. Le unità, sia da pesca che da diporto ovvero destinate ad altri servizi, ormeggiate in punti diversi da quelli stabiliti dalla presente Ordinanza o in sosta su spazi non consentiti, saranno rimosse d'Ufficio a spese degli interessati, oltre le sanzioni di legge.
2. Del pari saranno soggetti alla rimozione d'ufficio a spese degli interessati, fatte salve le comminatorie di legge, eventuali gavitelli, attrezzature in genere e/o veicoli e quant'altro collocato in ambito portuale, in violazione alla presente Ordinanza.
3. I contravventori alla presente Ordinanza, sempre che il fatto non integri una fattispecie diversa o più grave reato, saranno puniti a termine di legge e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, del decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171 per i reati di cui al Nuovo codice della Nautica da diporto, ovvero ai sensi del Codice della Strada per quanto riguarda le infrazioni alla circolazione veicolare nell'area aperta all'uso pubblico, che comportano anche la rimozione forzata dei veicoli.
4. L'Amministrazione Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a persone e cose:
 - a) in conseguenza della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale;
 - b) a seguito dell'utilizzo, a scopo di parcheggio, degli appositi spazi;
 - c) a seguito di mareggiate;
 - d) a seguito della mancata apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale in tutto l'ambito portuale.
 In nessun caso, inoltre, l'Amministrazione Marittima risponderà di eventuali danni derivanti da avverse condizioni meteo-marine, da deficienze di ormeggio o da qualsiasi altra causa, alle unità navali ormeggiate o in sosta lungo i tratti di banchine come sopra destinate. Di detti danni risponderanno direttamente, fatti salvi i casi di colpa e/o dolo altrui, anche verso terzi, i proprietari delle stesse unità navali.
5. È fatto obbligo di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
6. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, le Ordinanze n°06/2013 e n. 10/2017, richiamate in premessa, sono abrogate.

IL COMANDANTE
TV(CP) Francesco Walter DI MARCO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO WALTER DI MARCO
Il Comandante
In Data/On Date:
venerdì 7 luglio 2023 14:06:42



2023

UFFICIO LOCALE MARITTIMO - CASTRO



PERMESSO DI

Accesso /Sosta in Porto

NUMERO:

PERIODO: **2023**
VEICOLO:
TARGA:

**VALIDO PER UN SOLO
VEICOLO/MOTOVEICOLO**



